

COMUNE DI LUSIANA (VI)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (oggetto del regolamento)

1) Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, e dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, nonché la legge n° 40 del 2 aprile 2007, la L.R. nr.21 del 16.08.2007 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2) Devono sottostare alle leggi e alle disposizioni del presente regolamento le attività svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie, caserme ed esercizi similari rivolte ai frequentatori od ospiti della strutture stesse.

3) Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente regolamentazione il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, lettera f) del Decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998.

Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.

4) sono altresì soggette al presente regolamento le attività di:

A) Tatuaggi e piercing.

Dette attività sono soggette a denuncia preventiva di inizio attività ai sensi della Legge n. 241/90 e smi. L'operatore dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi contenuti nella circolare 1 giugno 2001, n. 9 approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 17.08.2001 n. 1245.

L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Veneto, con nulla osta igienico sanitario per i locali e le attrezzature, integrate con quelle contenute nelle "linee guida" del Ministero della Sanità alle quali si rinvia; dovranno essere inoltre rispettate le norme urbanistiche con una destinazione d'uso appropriata.

B) Applicazione unghie artificiali.

L'attività è soggetta a denuncia preventiva di inizio attività ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., dovrà possedere la destinazione d'uso appropriata dei locali e il nulla osta igienico sanitario per i locali e le attrezzature.

Trattasi di attività disciplinata dalla L.R. Veneto 16.08.2007 n.21 e dalla Deliberazione della Commissione Regionale per l'Artigianato del 19 settembre 2007.

5) Non sono soggette al presente regolamento:

A) La lavorazione del capello che non comporta prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.

B) Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 2 (Dichiarazione inizio attività)

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, applicazione unghie artificiali, deve presentare presso gli Uffici comunali preposti la denuncia di inizio di attività (D.I.A.) valida per l'intestatario e per i locali in cui viene esercitata l'attività.

2) L'attività può essere svolta anche nell'esercizio congiunto delle attività acconciatore ed estetista, nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti di dette qualificazioni.

3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività di acconciatore e da quelli destinati alla vendita.

4) Le attività di cui al comma 1° non possono essere esercitate in forma ambulante.

5) Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate a domicilio del cliente, negli orari prescritti per tali attività, solo in favore di persone inferme e con gravi difficoltà di deambulazione o, per particolari e straordinarie occasioni, da persone in possesso di qualificazione professionale.

6) Per particolari prestazioni in occasione di matrimoni o di altre cerimonie, e su richiesta del titolare o del legale rappresentante delle attività di acconciatore ed estetista, il Dirigente potrà autorizzare l'attività anche in deroga agli orari definiti con ordinanza sindacale.

7) Un'impresa individuale artigiana non può svolgere contemporaneamente l'attività di acconciatore o estetista relativa ad esercizi diversi, anche in altri Comuni. In questo caso le unità locali non gestite direttamente dal titolare artigiano perderanno i requisiti di "impresa artigiana"

8) Un'impresa artigiana costituita in forma societaria può esercitare l'attività di acconciatore o estetista relativamente ad esercizi diversi, a condizione che per ciascun esercizio operi un socio in possesso della qualificazione professionale.

9) Un'impresa, diversa da quelle previste dalla Legge n. 443/85, può esercitare l'attività di acconciatore o estetista in più sedi, a condizione che per ciascuna sede sia presente un Direttore Tecnico in possesso di qualificazione professionale che dovrà essere fisicamente presente nell'orario di lavoro e avrà la responsabilità dei procedimenti tecnici.

Art. 3 (tipologia delle figure professionali)

Le figure professionali disciplinate nel presente regolamento sono quelle di:

- 1) **ACCONCIATORE**. Trattasi di attività disciplinata dalle Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (legge ancora in vigore fino all'abrogazione delle stesse che avverrà con l'attuazione regionale della Legge 174/05) e dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, nonché la legge n° 40 del 2 aprile 2007.
- 2) **ESTETISTA**: trattasi di attività disciplinata Legge 4 gennaio 1990, n. 1 dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, nonché la legge n° 40 del 2 aprile 2007.
- 3) **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. E' attività destinata a confluire all'interno della figura professionale dell'acconciatore così come previsto dall'art. 6 della Legge n. 174/05.
- 4) **TATUATORE E PIERCING**: trattasi di attività disciplinata dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1245 del 17.08.2001. Si definisce tatuaggio la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili. Si definisce piercing l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.
- 5) **APPLICAZIONE UNGHIE ARTIFICIALI**: trattasi di attività disciplinata dalla L.R.Veneto 16.08.2007 n.21 e dalla Deliberazione della Commissione Regionale per l'Artigianato del 19 settembre 2007. L'attività consiste nella semplice sovrapposizione di una protesi preconfezionata (unghia artificiale) sulle falangi del cliente senza l'effettuazione di alcun tipo di intervento preparatorio di manicure

Art. 4 (attività svolte presso il domicilio)

Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa ed un servizio igienico e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 5 (attività didattiche)

- 1) Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, devono presentare al settore di competenza apposita dichiarazione di inizio attività.
- 2) Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali ove si esercitano le attività previste dall'art. 2, comma 1°.
- 3) L'attività didattica è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) qualificazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alle Leggi 1142/70, L. 1/90 e L. 174/05;
 - b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - c) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo;I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d) possono essere autocertificati dal responsabile dell'Istituto.

4) Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, già esercitante dell'attività di cui all'art. 2, comma 1°, possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi, possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse.

CAPO II NORME IGIENICO - SANITARIE DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

Art. 6 (Accertamenti igienico-sanitari)

1) L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

2) I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

3) Le attività di tatuaggio e piercing, le attività di applicazione e decorazione unghie artificiali ed altri trattamenti simili possono essere inseriti nei laboratori in cui vengono svolte le attività di acconciatore ed estetista a condizione che siano rispettati tutti i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla circolare 1 giugno 2001, n. 9 della Regione Veneto.

Nella fattispecie è necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività e sia realizzata l'area destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature. Possono essere in comune gli spazi destinati all'attesa purchè di dimensioni adeguate al volume ed all'organizzazione delle attività, ed il servizio igienico.

Art. 7 (requisiti dei locali)

I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere, in linea di massima, alle seguenti condizioni:

a) avere l'altezza minima di metri 2,70, salvo specifiche deroghe per gli edifici esistenti, riducibile a 2,40 per gli spazi accessori; se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi soci e titolari, i locali devono avere un'altezza minima di metri 3;

b) essere dotati di superficie illuminante pari a 1/8 della superficie totale; la quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento, opportunamente distribuita, per favorire il ricambio dell'aria. Qualora la superficie apribile sia insufficiente, è necessaria la dotazione di ventilazione meccanica che deve garantire volumi d'aria esterna pari a 28 mc/h/persona per i negozi di barbiere e 46/mc/h/persona per quelli di parrucchiere estetista.

c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;

d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46;

e) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino ai 2,00 metri di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;

f) essere forniti di uno spazio dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con:

- acqua calda e fredda,
- piano di lavoro,
- armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;

g) essere dotati di servizio igienico aerato naturalmente o meccanicamente, con pareti lavabili fino a 2 metri, provvisto di antibagno attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a leva o pedale, sapone liquido, asciugamani a perdere. Nel caso di aerazione meccanica l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente;

h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;

i) i locali usati devono avere come destinazione d'uso o commerciale o artigianale.

Art. 8 (requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche)

1) Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

b) la strumentazione impiegata per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc...) deve essere di volta in volta disinfettata con prolungate immersioni in soluzione antisettica. Qualora gli strumenti taglienti e metallici siano impiegati direttamente sulla cute della clientela devono essere sterilizzati mediante l'impiego di appositi apparecchi per la sterilizzazione indicati dal Settore Igiene Pubblica dell'USL, o utilizzate attrezzature usa e getta.

Art. 9 (controlli sanitari del personale)

Tutto il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la propria opera, se non è in possesso di un recente certificato medico di accesso all'attività che ne attesti l'idoneità al lavoro, rilasciato dal competente servizio igiene pubblica dell'U.L.S.S.

CAPO III ORARI E TARIFFE

Art. 10 (tariffe e orari – comunicazione di inizio attività)

All'interno del locale, in prossimità della cassa dell'esercizio, deve essere esposto in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, il tariffario dei prezzi praticati.

E' fatto obbligo, inoltre, esporre il cartello degli orari che dovranno rispettare i contenuti dell'Ordinanza Sindacale concordata con le organizzazioni di rappresentanza della categoria.

E' fatto altresì obbligo esporre la comunicazione di inizio attività e le successive modifiche all'attenzione degli organi di vigilanza, corredata o dal protocollo di ricevimento del competente ufficio comunale o dalla ricevuta della raccomandata.

La mancata esposizione del tariffario, del cartello degli orari e della comunicazione di inizio attività con le eventuali successive modifiche comporta una sanzione amministrativa compresa fra i 25,82 € e 258,23 € .

Nella comunicazione di inizio attività e successive modifiche deve essere evidenziato la persona o le persone in possesso della qualificazione professionale di acconciatore o di estetista, compreso il direttore o i direttori tecnici, che dovranno assicurare la loro presenza all'interno dell'orario di lavoro, assumendosi la completa responsabilità per i procedimenti tecnici realizzati .

Il direttore tecnico a conclusione del rapporto con l'impresa dovrà comunicare entro 30 giorni la cessazione dell'attività al competente ufficio del Comune; analoga comunicazione dovrà essere fatta dall'impresa.

La mancata comunicazione comporterà oltre alla sanzione amministrativa la chiusura temporanea dell'attività fino a che non verrà nominato un nuovo direttore tecnico.

L'Ufficio potrà acquisire direttamente presso gli Enti previdenziali informazioni circa la posizione e la presenza del direttore tecnico.

CAPO IV MODIFICA DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 11 (Modifica del regolamento)

In caso di modifica del regolamento dovrà essere acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Art. 12 (conversione vecchie autorizzazioni)

I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono presentare, entro dodici mesi dall'approvazione dell'ultima modifica approvata al presente regolamento, apposita istanza (D.I.A.) per trasformare l'attività da barbiere ad acconciare, a condizione che:

a) siano in possesso della specifica abilitazione di acconciatore della CPA o di parere positivo della C.R.A.;

b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili da parte del Settore Igiene Pubblica dell'USL.

Art. 13 (sanzioni)

Le violazioni alle norme del presente regolamento verranno sanzionate come previsto dall'art.12 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e dall'art. 5 della Legge 17 agosto 2005 n.174.

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- richiamo e/o diffida;
- chiusura temporanea dell'esercizio, fino a un massimo di mesi sei;
- chiusura dell'attività.

La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con disposizione del Sindaco.

Art. 14 (attività abusive e provvedimenti d'urgenza)

1) Il Dirigente del Settore competente con ordinanza dispone la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza aver presentato la Dichiarazione Inizio Attività o non conforme alle normative vigenti;

2) Qualora l'ordine non venga ottemperato, il Dirigente del Settore competente dispone l'esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell'interessato.

3) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 13, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti nel presente regolamento potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio a norma dell'art. 54 comma secondo del D.L. n.267/2000.

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 (abrogazione delle norme precedenti)

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbieri, acconciatori ed estetisti in contrasto con il presente regolamento.